SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero della salute:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente criteri per la predisposizione dei Piani di autocontrollo, per l'identificazione e la gestione dei pericoli nel settore carni.

05A00849

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sesto Campano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sesto Campano (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sesto Campano (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppina Ferri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sesto Campano (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 novembre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1323/2.50.3/Area II del 23 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sesto Campano (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Ferri.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00817

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sava e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sava (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sava (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Adriana Famà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sava (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 dicembre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 684 - area II - E.L. del 10 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sava (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Adriana Famà.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casorate Sempione e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Carlo Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 dicembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13361/04/ Area 2 del 7 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Illma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Carlo Salerno.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardiagrele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti) ed il sindaco nella persona dell'ing. Franco Caramanico;

Considerato che, con deliberazione del consiglio comunale n. 81 in data 20 novembre 2004, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Franco Caramanico.

Successivamente, il consiglio comunale, con deliberazione n. 81 del 20 novembre 2004, ha dichiarato la decadenza dell'ing. Franco Caramanico dalla carica di sindaco, essendo intervenuta la causa di incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per avere il predetto amministratore assunto la carica di consigliere della regione Abruzzo.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti).

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Nomina del commissario straordinario del comune di Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 19 ottobre 2004, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Venafro (Isernia) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 19 ottobre 2004, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia), ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, undici consiglieri, su venti assegnati dalla legge all'ente, hanno presentato personalmente le proprie dimissioni dalla carica, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 novembre 2004, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto le dimissioni della metà più uno dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva,

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Isernia, con provvedimento n. 1355/2-52-3/Area II del 29 novembre 2004, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 19 ottobre 2004, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Venafro (Isernia) nella persona del dott. Aldo Bianco.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorbo Serpico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Sorbo Serpico (Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Costantino Melillo;

Considerato che, in data 25 dicembre 2004 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sorbo Serpico (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serbo Serpico (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Costantino Melillo.

Il citato amministratore, in data 25 dicembre 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'an. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serbo Serpico (Avellino)

Roma, 22 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane, della città di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2001, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2003 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2004;

Considerata la necessità di garantire la celere realizzazione degli ulteriori interventi di completamento del sistema depurativo comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo;

Viste le richieste del Sindaco di Milano - Commissario delegato per la realizzazione degli impianti di depurazione di Milano, di cui alle note in data 16 dicembre 2004 e 14 gennaio 2005;

Vista, altresì, la nota del 21 gennaio 2005 nella quale il sindaco di Milano - commissario delegato ha evidenziato la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza per assicurare la permanenza di un unico centro commissariale di approvazione delle ulteriori iniziative di completamento;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 novembre 2004;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00992

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia;

Considerato che la dichiarazione della stato di emergenza in atto nel territorio della regione Puglia è stata

adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del commissario delegato-Presidente della regione Puglia del 21 dicembre 2004 e del 30 dicembre 2004 con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 gennaio 2005;

Considerato che nel settore delle bonifiche il risultato del superamento dell'emergenza è stato raggiunto e che permane tuttora solo la necessità di curare il completamento degli interventi già cantierizzati che possono essere espletati mediante procedure ordinarie;

Ravvisata, peraltro, la necessità di assicurare la proroga del contesto emergenziale per il completamento di tutti gli interventi ancora in atto, necessari sia al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti che per quanto riguarda la tutela delle acque;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione di cui in premessa degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00993

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Aquindo de Calascibetta Ana Marìa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Aquindo de Calascibetta Ana Marìa, nata il 10 luglio 1955 a Mendoza (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniera en Construcciones» conseguito in Argentina presso la «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 17 dicembre 1981 e rilasciato il 21 luglio 1982 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo Profesional de Ingenieros y Geòlogos de Mendoza» dal 17 maggio 1982;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 30 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aquindo de Calascibetta Ana Maria, nata il 10 luglio 1955 a Mendoza (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

05A00827

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Frangos Ioannis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Frangos Ioannis, nato il 12 ottobre 1953 a Volos (Grecia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di ingegnere conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il sig. Frangos è in possesso del diploma di laurea in ingegneria chimica conseguito in data 16 luglio 1980 presso l'Università degli studi di Bologna e riconosciuto equipollente in data 9 giugno 1982 nella Repubblica ellenica alle lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria chimico dell'«Ethniko Metsovio Politecnico» e delle facoltà politecniche degli istituti d'istruzione superiore greci con provvedimento

datato 9 giugno 1992 del Presidente del consiglio amministrativo del «Centro universitario riconoscimento titoli studi esteri» di Atene;

Considerato che l'interessato è iscritto all'«Albo dei tecnici della Grecia» a partire dal 20 ottobre 1982 e che ha documentato lo svolgimento di attività professionale svolta presso l'«Azienda servizio acqua per il comune di Volos» (Grecia);

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 29 novembre 2004;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Frangos Ioannis, nato il 12 ottobre 1953 a Volos (Grecia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine;

2) impianti elettrici.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.

b) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A00828

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Arango Parra Martha Lucìa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Arango Parra Martha Lucia, nata il 17 febbraio 1969 a Bogotà (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòloga» rilasciato dalla «Universidad de Los Andes» di Bogotà (Colombia) in data 11 marzo 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto della autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo nel territorio colombiano rilasciata alla sig.ra Arango Parra dalla «Secretarìa Distrital de Salud de Bogotà D.C.» con risoluzione n. 4453 del 14 maggio 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Arango Parra Martha Lucìa, nata il 17 febbraio 1969 a Bogotà (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00829

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Colman Mariana Vilma, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresí il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Colman Mariana Vilma nata a Moron (Argentina) il 9 dicembre 1972, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia», presso l'Università «John F. Kennedy» in Buenos Aires nel luglio 2002;

Considerato inoltre che risulta essere iscritta come psicologa al registro della matricola presso il Ministero della salute argentino dal gennaio 2003;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 aprile 2004 dalla questura di Pavia a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Colman Mariana Vilma, nata a Moron (Argentina) il 9 dicembre 1972, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00941

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Tofan Liviu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresí il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tofan Liviu nato a Onesti (Romania) il 10 novembre 1967, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1892, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer mecanic - specializarea aeronave» conseguito nel luglio 1993 presso la «Universitatea Politehnica - facultatea aeronave de Bucuresti» in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A, settori civile ambientale e industriale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative, e parere negativo per l'iscrizione nel settore civile ambientale;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerato che, per quanto concerne l'iscrizione nel settore civile ambientale, il richiedente non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica e professionale assimilabile a quella richiesta in Italia, e che le lacune riscontrate non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla questura di Roma in data 9 febbraio 2001 valido fino al 9 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tofan Liviu, nato a Onesti (Romania) il 10 novembre 1967, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione nel settore civile ambientale dell'albo professionale, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A00942

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni, relativi all'emissione del 3 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 132746 del 23 dicembre 2004, che ha disposto per il 3 gennaio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 132746 del 23 dicembre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 3 gennaio 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 3 gennaio 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantotto giorni è risultato pari a 98,971.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 95.191.113,57 per i titoli a centosettantotto giorni con scadenza 30 giugno 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantotto giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,091 ed a 98,491.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01173

DECRETO 19 gennaio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e a trecentosessantasette giorni, relativi all'emissione del 14 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 745 e n. 746 del 5 gennaio 2005, che hanno disposto per il 14 gennaio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 745 e n. 746 del 5 gennaio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2005 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,493 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,796 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 15.196.367,66 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 aprile 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a € 154.262.701,18 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 gennaio 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,555 ed a 99,245 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,040 ed a 96,832 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01174

DECRETO 25 gennaio 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.228 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo

massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2008, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore

all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima de esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° febbraio 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01057

DECRETO 1° febbraio 2005.

Disciplina dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana - serie generale - n. 136, del 14 giugno 2003,, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi automobilistici e motociclistici denomina «Big Race - Auto Moto».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

c) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

d) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

e) disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

f) esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;

g) esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;

h) evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;

i) giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

l) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

m) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

n) giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

o) giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

p) jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

q) palinsesto, programma degli eventi motoristici ed elenco dei concorrenti sui quali è possibile scommettere;

r) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

s) posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

t) pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;

u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

v) quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

z) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

aa) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

bb) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

cc) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

dd) unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

ee) unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa m cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Art. 2.

Eventi ammessi

1. Oggetto della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», sono gli eventi automobilistici e motociclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Caratteristiche della scommessa «Big Race - Auto Moto»

1. La scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto» consiste nel pronosticare i primi cinque concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento oggetto di scommessa.

2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa «Big Race - Auto Moto».

3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.

4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.

5. La giocata massima relativa alla scommessa «Big Race - Auto Moto» non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.

6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Art. 4.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o «n» concorrenti;

b) sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri «n», minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c) sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri «*n*», minimo tre concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

d) sistema denominato G3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti designati nei primi tre posti ed altri «*n*», minimo due concorrenti ad occupare le restanti posizioni libere;

e) sistema denominato G4, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra quattro concorrenti designati nei primi quattro posti ed altri «n» ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione;

f) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n», minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

g) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri» n», minimo tre, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

h) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

i) sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» concorrenti ad occupare la restante posizione;

l) sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili.

2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.

3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore «Bg Race - Auto Moto» giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto»;

d) numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», anno e data di effettuazione della medesima;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle unità di scommessa accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

l) data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Art. 5.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa «Big Race - Auto Moto» e emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto»;

d) numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», anno e data di effettuazione della medesima;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle unità di scommessa accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h) importo complessivo della giocata;

i) data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;

l) numero di ripetizioni della scommessa.

Art. 6.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Art. 7.

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Big Race - Auto Moto»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l'esatto ordine dei cinque concorrenti classificati ai primi cinque posti della lista degli esiti pronosticabili predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.

2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa «Big Race - Auto Moto», il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa «Big Race - Auto Moto».

4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:

a) parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi due posti i concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati dal terzo al quinto posto;

b) parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi tre posti i tre concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al quarto ed al quinto posto;

c) parità tra quattro concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi quattro posti i concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al quinto posto;

d) parità tra cinque o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i cinque concorrenti classificati in parità al primo posto;

e) parità tra due concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scom-

messa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al quarto ed al quinto posto;

f) parità tra tre concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo e quarto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al quinto posto;

g) parità tra quattro o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;

h) parità tra due concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo e quarto posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al quinto posto;

i) parità tra tre o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo, quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;

l) parità tra due o più concorrenti al quarto posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al quarto ed al quinto posto i concorrenti classificati in parità al quarto posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al terzo posto;

m) parità tra due o più concorrenti al quinto posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al quinto posto uno dei concorrenti classificati in parità al quinto posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo, al terzo ed al quarto posto.

Art. 9.

Validità degli eventi

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

2. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.

3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Art. 10.

Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa «Big Race - Auto Moto», nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it

2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.

3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Art. 11.

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa «Big Race - Auto Moto» e predisposto da AAMS con cadenza settimanale.

2. Il palinsesto stabilisce il numero dei concorrenti inclusi nella lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa.

3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa «Big Race - Auto Moto» è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

05A01138

DECRETO 1° febbraio 2005.

Disciplina dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.A.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi ciclistici denominata «Big Race - Bici».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

f) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;

g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici»; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a più concorrenti);

h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;

i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

q) Palinsesto, programma degli eventi ciclistici ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali è possibile scommettere;

r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;

u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Art. 2.

Eventi ammessi

1. Oggetto della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici», sono gli eventi ciclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Caratteristiche della scommessa «Big Race - Bici»

1. La scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici» consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento oggetto di scommessa.

2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa «Big Race - Bici».

3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.

4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.

5. La giocata massima relativa alla scommessa «Big Race - Bici» non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.

6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Art. 4.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» concorrenti;

b) sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri «n» minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c) sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo o terzo ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

f) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.

2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.

3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici» giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «BigRace - Bici»;

d) numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici», anno e data di effettuazione della medesima,

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle unità di scommessa accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totailizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura, l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

5. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.

6. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Art. 5.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa «Big Race - Bici» è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici»;

d) numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici», anno e data di effettuazione della medesima,

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle unità di scommessa accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h) importo complessivo della giocata;

i) data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizatore nazionale;

3. numero di ripetizioni della scommessa.

Art. 6.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Art. 7.

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Big Race - Bici»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l'esatto ordine dei tre concorrenti classificati ai primi tre posti della lista degli esiti pronosticabili predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.

2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa «Big Race - Bici», il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa «Big Race - Bici».

4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici», non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:

a) Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;

b) Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parità al primo posto;

c) Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;

d) Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;

Art. 9.

Validità degli eventi

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

2. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.

3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Art. 10.

Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa «Big Race - Bici», nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it

2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.

3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Art. 11.

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa «Big Race - Bici» è predisposto da AAMS con cadenza settimanale. In caso di corse ciclistiche a tappe, la comunicazione del palinsesto di gioco da parte di AAMS può avere cadenza quotidiana.

2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.

3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa «Big Race - Bici» è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

05A01139

DECRETO 1° febbraio 2005.

Disciplina dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore «Big Show - Sanremo 2005».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003, n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore nazionale denominata «Big Show - Sanremo 2005».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;

c) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

d) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

e) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

f) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

g) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;

h) Esito pronosticabile, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;

i) Evento, l'avvenimento non sportivo su cui si effettua la scommessa;

l) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

q) Palinsesto, lista dei concorrenti partecipanti all'evento sul quale è possibile scommettere;

r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;

u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Art. 2.

Eventi ammessi

1. Oggetto delle scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, è la gara canora relativa al «Festival di Sanremo 2005».

Art. 3.

Caratteristiche della scommessa «Big Show - Sanremo 2005»

1. La scommessa «Big Show - Sanremo 2005» consiste nel pronosticare i cinque concorrenti primi classificati nei gruppi previsti dalla gara canora: «Uomini», «Donne», «Gruppi»; «Classic» e «Giovani».

2. L'unità di scommessa della scommessa a totalizzatore «Big Show - Sanremo 2005» è costituita dai 5 concorrenti scelti, uno per ciascuno dei cinque gruppi previsti dalla gara canora, dal partecipante.

3. La giocata minima non puo essere inferiore a due unità di scommessa, pari a 2 euro, e puo derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.

4. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Art. 4.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa «Big Show - Sanremo 2005» è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa;

d) numero della scommessa a totalizzatore, anno e data di effettuazione della medesima;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle unità di scommessa accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h) importo complessivo della giocata;

i) data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;

l) numero di ripetizioni della scommessa.

Art. 5.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Sono ammesse, per la scommessa «Big Show - Sanremo 2005», giocate sistemistiche ed a caratura.

2. Una giocata sistemistica deriva dall'indicazione, da parte del partecipante, di un numero di concorrenti superiore a quello necessario per completare un'unità di scommessa. Il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati dall'addetto ai terminali al partecipante prima dell'emissione della ricevuta.

3. La giocata a caratura minima non puo essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabile all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non puo essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa;

d) numero della scommessa, anno e data di effettuazione della medesima;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle unità di scommessa accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura, l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

m) numero di ripetizioni della scommessa.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Art. 6.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Art. 7.

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Big Show - Sanremo 2005»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente i concorrenti che vinceranno i cinque gruppi previsti dalla gara canora.

2. Il calcolo della quota è determinato secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa «Big Show - Sanremo 2005», il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le giocate valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Nel caso in cui si verifichi la parità tra due concorrenti al primo posto in uno o più dei gruppi previsti dalla scommessa, sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano uno dei concorrenti primi classificati dei gruppi oggetto di parità ed esattamente i vincente dei restanti gruppi.

Art. 8.

Validità delle scommessa

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

Art. 9.

Certificazione, comunicazioni ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa «Big Show - Sanremo 2005», nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it.

2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.

3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Art.10.

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa «Big Show - Sanremo 2005» è predisposto da AAMS e stabilisce il numero di concorrenti per ciascuno dei cinque gruppi previsti dalla scommessa.

2. Con la predisposizione del palinsesto della scommessa «Big Show - Sanremo 2005» è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

05A01140

DECRETO 1º febbraio 2005.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302 recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2005, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2005, nella misura del 1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01029

DECRETO 1º febbraio 2005.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2005, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2005, come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2005;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2005 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01030

DECRETO 1º febbraio 2005.

Modifiche al decreto n. 73150 del 4 agosto 2003, concernente le operazioni di concambio sui titoli di Stato tramite sistemi telematici di negoziazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare l'art. 9, con cui si è stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti le condizioni e ogni altra modalità relativa all'emissione ed al collocamento dei titoli pubblici, e può procedere al rimborso anticipato dei titoli nonché ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla società Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, che contiene disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 210 del 10 settembre 2003, con il quale sono state disciplinate le operazioni di concambio da effettuare mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione;

Considerato che l'attività di regolamento degli importi o dei titoli dovuti a seguito delle citate operazioni di emissione, concambio e riacquisto dei titoli di Stato verrà svolta tramite i servizi di liquidazione della procedura «Express II», gestita dalla citata società Monte Titoli S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — l "Sistema Concambio" trasmetterà automaticamente al servizio di compensazione e liquidazione "Express II" i dati necessari per il regolamento delle operazioni di cui al presente decreto.

Il controvalore dei "titoli di scambio", determinato in base al prezzo di cui all'art. 4 e al valore nominale di cui al precedente articolo del presente decreto, verrà riconosciuto agli assegnatari, unitamente ai dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli stessi fino al giorno previsto per il regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico ai capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il regolamento dei titoli in emissione sarà effettuato dagli operatori assegnatari il giorno previsto per il regolamento, al rispettivo prezzo di assegnazione e corrispondendo i dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli fino al giorno stesso.

Il giorno previsto per il regolamento la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti; la sezione rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) per l'importo relativo ai titoli sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti dagli operatori.».

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01171

DECRETO 15 febbraio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del rego-

lamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 44.280 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 febbraio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01172

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazacu Foca Dorina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cazacu Foca Dorina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licentiat in farmacie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12, del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Cazacu Foca Dorina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «licentiat in farmacie» rilasciato in data 27 gennaio 1997 dal Ministero dell'insegnamento - Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Cazacu Foca Dorina, nata a Costanta (Romania) il 14 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Cazacu Foca Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00937

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ianeva Zlateva Micaela Nikolova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ianeva Zlateva Micaela Nikolova, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «farmacista» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ianeva Zlateva Micaela Nikolova è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «farmacista» rilasciato in data 15 maggio 2001 dall'Università di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Ianeva Zlateva Micaela Nikolova, nata a Sofia (Bulgaria) il 10 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Ianeva Zlateva Micaela Nikolova è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00938

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Marfiyan Nataliya Mikhaylivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marfiyan Nataliya Mikhaylivna, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «farmacista» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12, del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Marfiyan Nataliya Mikhaylivna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «farmacista» rilasciato in data 18 giugno 1997 dal Ministero della pubblica istruzione dell'Ucraina - Università statale medica di Lviv alla sig.ra Marfiyan Nataliya Mikhaylivna, nata a Lviv (Ucraina) l'8 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Marfiyan Nataliya Mikhaylivna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00939

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Mitidieri García Rónald Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Mitidieri García Rónald Alberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Químico farmacéutico» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12, del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Mitidieri García Rónald Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Químico farmacéutico» rilasciato in data 26 dicembre 1985 dalla «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) al sig. Mitidieri García Rónald Alberto, cittadino italiano, nato a Pucallpa (Perù) il 5 ottobre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Mitidieri García Rónald Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Biocora Soc. Coop. a r.l.», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali

immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato articolo 223-*septiesdecies*;

Decreta:

dalla data del presente decreto la cooperativa «Biocora Soc. Coop. a r.l.» con sede in Policoro alla via Brindisi n. 4 costituita per rogito notaio di Lacanna in data 20 novembre 1989, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a sguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore: GURRADO

05A00872

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Elcont - Elettronica componenti nuove tecnologie - Soc. Coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

dalla data del presente decreto la cooperativa «Elcont - Elettronica Componenti Nuove Tecnologie - 'Soc. Coop. a r.l.» con sede in Matera alla Contrada Scatolino ex s.s. 7 Appia s.n.c., costituita per rogito notaio dr Nicolò in data 18 febbraio 1986, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno pre-

sentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00873

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Legatoria lucana società cooperativa a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Legatoria lucana società cooperativa a r.l.» con sede in Bernalda alla via Zaccagnini n. 23, costituita per rogito notaio dott. Laporta Eugenio in data 28 gennaio 1991, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00874

DECRETO 11 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 65/2001 del 17 luglio 2001, con cui la rag. Anna Maria Benzi veniva nominata componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni presentate dalla rag.ra Anna Maria Benzi in data 30 dicembre 2004;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la nota con la quale l'Associazione degli industriali di Piacenza in data 11 gennaio 2005 ha designato quale proprio rappresentante effettivo, in senso alla predetta commissione, il dott. Alessandro Molinari;

Decreta:

Il dott. Alessandro Molinari, nato a Piacenza il 22 aprile 1973, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della rag.ra Anna Maria Benzi, dimissionaria.

Piacenza, 11 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

05A00825

DECRETO 21 gennaio 2005.

Nomina di un componente effettivo e supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visti la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro e l'art. 410 c.p.c. circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 616/2002 del 24 aprile 2002, di ricostituzione della commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota della C.I.S.L. ufficio vertenze di Venezia del 17 gennaio 2005 con la quale viene comunicato che dal 1° corrente mese la sig.ra Monica Biancat Marchet non fa più parte dell'organizzazione e vengono designate, rispettivamente, membro effettivo e supplente — in rappresentanza dell'organizzazione — le signore Francesca Mazzi (già supplente) e Cinzia Ortolan;

Considerato che si rendono necessarie le sostituzioni;

Decreta:

Le signore Francesca Mazzi e Cinzia Ortolan sono nominate rispettivamente componente effettivo e supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia, a decorrere dalla data del presente provvedimento

Venezia, 21 gennaio 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A00826

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 gennaio 2005.

Autorizzazione alla società Certitex S.r.l. al rilascio di attestati di conformità, ai sensi dell'articolo 11, lettera *B*, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2003, protocollo n. 826980 con la quale la Società «Certitex S.r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 223, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità ai sensi dell'art. 11 lettera *B* della Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Considerato che la società «Certitex S.r.l.» soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «Certitex S.r.l.» è autorizzata al rilascio di attestati di conformità ai sensi dell'art. 11 lettera *B*

della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

indumenti;

guanti ed altri prodotti tessili;

calzature.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società «Certitex S.r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 223 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La Società Certitex S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

05A00815

DECRETO 24 gennaio 2005.

Estensione all'autorizzazione alla ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), al rilascio di attestati di conformità, ai sensi della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 26 novembre 2003, protocollo MAP 829183 del 28 novembre 2003 e successive integrazioni con la quale ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), con sede in Milano, via Rombon n. 11, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione cui al decreto interministeriale 18 luglio 2003;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 5 gennaio 2005;

Decretano:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui alle premesse, già rilasciata alla ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti) per emettere certificazioni ed attestati di conformità CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera *a)*

b) della direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale è estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso:

indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), con sede in Milano, via Rombon n. 11 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione del decreto interministeriale 18 luglio 2003.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico - ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

05A00816

DECRETO 26 gennaio 2005.

Gestione commissariale della società cooperativa edilizia «I Gabbiani», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto leggislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che il rappresentante legale si è sottratto all'accertamento ispettivo effettuato in data 12 febbraio 2004;

Considerato che nonostante il reintegro nella compagine sociale del socio Rina Denni, è in atto altresì una controversia in merito ad una presunta morosità del socio medesimo nei confronti della cooperativa per somme non ben definite nella loro natura;

Ritenuto di non potersi condividere il parere della commissione centrale in merito all'espletamento di una ispezione straordinaria, attesa l'indisponibilità della cooperativa mostrata nel corso del precedente accertamento ispettivo;

Tenuto conto che i valori patrimoniali esposti in bilancio non evidenziano con chiarezza la reale situazione patrimoniale del sodalizio;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione, anche al fine di verificare la concreta possibilità di risanamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa edilizia «I Gabbiani» con sede in Roma, codice fiscale n. 01281100584, costituita in data 22 gennaio 1973, a rogito notaio dott. Giovanni Colangelo.

Art. 2.

Il dott. Tiziano Gullotto nato a Randazzo (Catania) il 12 giugno 1961 codice fiscale n. GLLTZN61H12H175V -

con studio in Roma - piazza Irnerio n. 67 - è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01031

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 settembre 2004.

Istituzione dell'area marina protetta denominata Plemmirio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 36, comma 1 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento, successivamente integrato con la legge 23 marzo 2001, n. 93 ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 5 che prevedono l'aggiunta dell'area marina protetta denominata «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco»;

Visto il protocollo per la realizzazione dello studio di fattibilità propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco» stipulato in data 16 novembre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)*; e *d)*, che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto l'atto costitutivo del Consorzio tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa e il relativo statuto, avente come finalità la promozione dell'istituzione e la gestione dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco» sottoscritto in data 10 luglio 2003;

Vista la valutazione della rispondenza dello studio di fattibilità propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco» effettuata in data 19 settembre 2003 dalla struttura tecnica nominata congiuntamente dal comune e dalla provincia regionale di Siracusa, comprensiva di esperti nominati dalla regione Siciliana e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota n. PG 107244 del 17 ottobre 2003, a firma congiunta del sindaco del comune di Siracusa e del presidente della provincia regionale di Siracusa, con la quale è stata formulata la proposta di denominare l'area marina protetta siracusana «Area Marina Protetta del Plemmirio»;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco» redatta dalla competente segreteria tecnica per le aree marine protette in data 12 novembre 2003;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'intesa sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco», espressa dalla regione siciliana con atto prot. n. 21521 del 7 aprile 2004, ai sensi dell'intesa generale in materia di aree marine protette stipulata tra il Ministero dell'ambiente e la regione siciliana in data 7 marzo 2001;

Visto il parere sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco», ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espressa dal comune di Siracusa con delibera di giunta comunale n. 530 del 31 dicembre 2003;

Visto il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco», espresso dalla provincia regionale di Siracusa con delibera di giunta provinciale n. 735 del 30 dicembre 2003;

Visto il parere espresso in data 3 agosto 2004 repertorio n. 761 dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 622/01/02 del 23 dicembre 2002 registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 84, con il quale è stato approvato il programma generale di investimenti nelle aree marine protette in via di istituzione;

Visti i decreti direttoriali prott. nn. 558/1/02 del 2 dicembre 2002 registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 13 gennaio 2003 al n. 10430 - DEC/DPN/549 del 20 novembre 2003 registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 174 e DEC/DPN/938 del 15 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 174, con i quali si è provveduto all'impegno dei fondi per la realizzazione del programma generale di investimenti nelle aree marine protette in via di istituzione;

Visto il decreto direttoriale prot. n. DEC/DPN/942 del 17 dicembre 2003 con il quale si è provveduto all'impegno della somma di € 129.114,33 a gravare sul capitolo ex 2757 (ora 1647) - ex UPB 5.1.2.1. (ora UPB 2.1.2.5) Difesa del mare per l'esercizio finanziario 2003 per le prime spese di primo avviamento dell'area marina protetta in argomento, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 20 gennaio 2004 al n. 10064;

Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 0023072 del 24 febbraio 2004;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione nell'area di reperimento Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco nel comune di Siracusa dell'area marina protetta denominata «Plemmirio»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

1. È istituita nell'area di reperimento Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco nel comune di Siracusa l'area marina protetta denominata «Plemmirio».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

e) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;

f) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

g) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

h) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

i) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;

j) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

k) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

l) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

m) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

n) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

o) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;

p) «relazione sullo stato dell'area marina protetta», rapporto tecnico redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che descrive, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio, lo stato di qualità dell'ambiente dell'area marina protetta;

q) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

r) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione, ad eccezione, ai soli fini del presente decreto, delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari;

s) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;

Art. 3.

Finalità

1. L'istituzione dell'area marina protetta del Plemmirio persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare riguardo alla protezione delle praterie di posidonia e delle biocenosi del coralligeno, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta del Plemmirio, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 21 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine		Longitudine		
A1	37° 02'. 60	N	15° 18'. 18	E	(in costa)
B	37° 02'. 59	N	15° 19'. 55	E	
C	37° 01'. 12	N	15° 21'. 15	E	
D	36° 59'. 44	N	15° 21'. 15	E	
E	36° 59'. 44	N	15° 16'. 95	E	
F1	37° 00'. 41	N	15° 16'. 48	E	(in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 4:

a) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Murro di Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine		Longitudine		
N1	37° 00'. 53	N	15° 20'. 15	E	(in costa)
P	37° 01'. 04	N	15° 20'. 45	E	
Q	36° 59'. 94	N	15° 20'. 45	E	
R	36° 59'. 94	N	15° 19'. 65	E	
S1	37° 00'. 14	N	15° 19'. 82	E	(in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 4:

a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Cala di Massaolivieri e Punta di Milocca, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine		Longitudine		
G1	37° 02'. 31	N	15° 18'. 73	E	(in costa)
H	37° 02'. 49	N	15° 19'. 10	E	
J	37° 01'. 07	N	15° 20'. 90	E	
K	36° 59'. 74	N	15° 20'. 90	E	
L	36° 59'. 74	N	15° 17'. 36	E	
M1	37° 00'. 41	N	15° 17'. 00	E	(in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 4.

Art. 6.

Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta del Plemmirio non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto previsto all'art. 7, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 7.

Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta del Plemmirio e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, sono consentite:

Zona A di riserva integrale

a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;

b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;

c) le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, disciplinate e autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, a mezzo dei centri d'immersione aventi sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Zona B di riserva generale

a) le attività consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione a vela e a remi;
d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a cinque nodi;
e) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi;
f) l'ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comune compreso nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
h) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comune compreso nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune compreso nell'area marina protetta;
j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune compreso nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto;
k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.

Zona C di riserva parziale

a) le attività consentite in zona A e in zona B;
b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a dieci nodi;
c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, a velocità non superiore a dieci nodi;
d) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nel comune compreso nell'area marina protetta.

2. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio, secondo le modalità indicate all'art. 9.

Art. 8.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta del Plemmirio, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è affidata provvisoriamente al Consorzio all'uopo costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata al Consorzio costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta del Plemmirio a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono comunque obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di cui all'art. 9, comma 2;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, in particolar modo al precedente comma 4, e dalla convenzione di cui al comma 3.

Art. 9.

Disciplinare provvisorio e regolamento

1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio, conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 7 del presente decreto.

2. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta del Plemmirio, formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attività consentite, di cui all'art. 7, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, è recepito, con ordinanza della competente Capitaneria di porto.

5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 7 per le quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.

6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 7, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 10.

Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonché sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 13, comma 2.

2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore.

Art. 11.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta del Plemmirio, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta del Plemmirio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al Prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta del Plemmirio, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

Art. 12.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente la relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.

Art. 13.

Finanziamenti

1. Per l'istituzione e le spese di primo avviamento dell'area marina protetta denominata Plemmirio relative all'installazione dei segnalamenti, alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione dell'area marina protetta in argomento, è attribuita la somma di € 250.000,00, al relativo onere si fa fronte quanto a € 129.114,33 a valere sull'impegno assunto con decreto direttoriale prot. n. DEC/DPN/942 del 17 dicembre 2003 di cui in premessa per l'esercizio finanziario 2003 e per la restante parte, pari a € 120.885,67 a valere sul capitolo 1647 - U.P.B. 2.1.2.5 della spesa di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il corrente esercizio finanziario.

2. All'onere derivante dalle spese per la realizzazione del programma di investimenti relativo all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili con i decreti di impegno citati in premessa prott. nn. 558/1/02 - DEC/DPN/549 e DEC/DPN/938 datati rispettivamente 2 dicembre 2002, 20 novembre e 15 dicembre 2003, per un importo complessivo di € 3.030.000,00.

3. Successivamente, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore a € 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta.

Art. 14.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 15.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 15 settembre 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 323

ALLEGATO
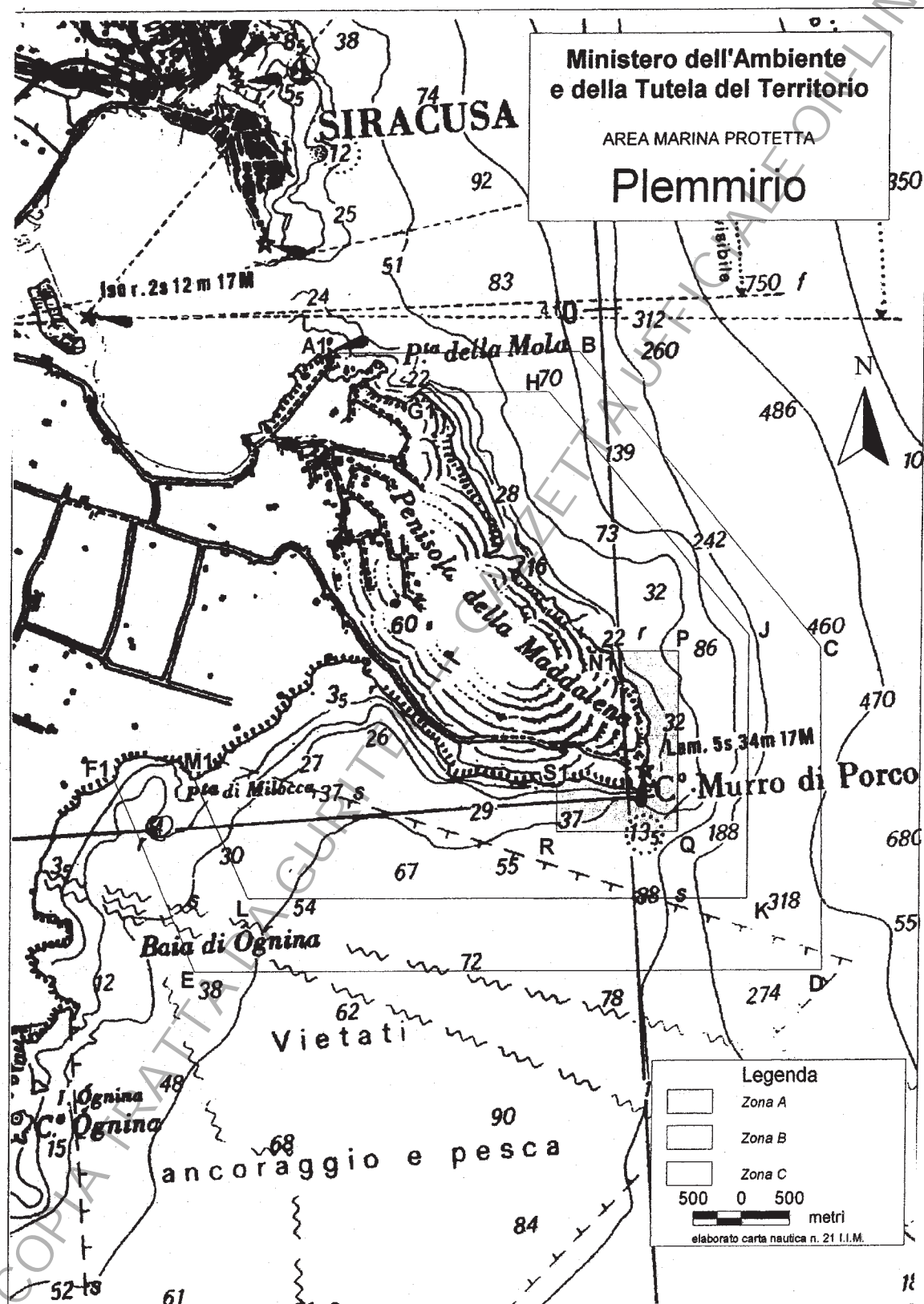
05A00824

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chirale Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2002 con il quale il laboratorio Consorzio volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore, ubicato in Pramaggiore (Venezia), è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2004 con il quale il laboratorio Consorzio volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore ha variato la ragione sociale in Chirale Srl;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Chirale Srl», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/C, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acido sorbico	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 22, punto 1.1 e 1.3
Ceneri	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 9
Cloruri	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 11
Estratto secco totale e netto	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 4
Acidità totale	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 13
Acidità volatile	Reg.. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 14
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 25, p.to 2.3
Massa volumica e densità relativa a 20 ºC (densimetria)	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 1
pH	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 24
Solfati	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 12, p.to 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 3 (densimetria come da art. 3, p.to 2)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990, Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990, All. 5, p.to 3.2.1

05A00692

DECRETO 30 dicembre 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Servizi controllo qualità Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 dicembre 2004 dal laboratorio Servizi controllo qualità Srl, ubicato in Caserta, via Fulvio Renella n. 118, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Servizi controllo qualità Srl», ubicato in Caserta, via Fulvio Renella n. 118, nella persona del responsabile Nicola Iadicicco, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere, inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Metodo n. 13, Reg. CEE n. 2676/90, par. 5.3
Acidità volatile	Metodo n. 14, Reg. CEE n. 2676/90
Anidride solforosa totale, libera e combinata	Metodo n. 13, Reg. CEE n. 2984/98, par. 13.4
Ceneri	Metodo n. 9, Reg. CEE n. 2676/90
Cloruri	Metodo n. XVII, decreto ministeriale 12 marzo 1986
Estratto secco	Metodo n. 4, Reg. CEE n. 2676/90, par. 4
Solfati	Metodo n. XVI, decreto ministeriale 12 marzo 1986
Titolo alcolometrico volumico	Metodo n. 3, Reg. CEE n. 2676/90, par. 4
Zuccheri riduttori	Metodo n. 5, Reg. CEE n. 2676/90

05A00693

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nei giorni 21 e 24 gennaio 2005, per l'intera giornata lavorativa, a causa del trasferimento della propria sede.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. 63/DIR. dell'11 gennaio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 21 e 24 gennaio 2005, per l'intera giornata lavorativa, per trasferimento della sede di via Del Lavoro n. 21 e Viale Masia n. 79.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 26 gennaio 2005 prot. n. 540/2005/14/4, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 26 gennaio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A00991

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 26 gennaio 2005.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 199 del 26 gennaio 2005, la chiusura al pubblico il giorno 26 gennaio 2005 dalle ore 10,30 per principio di incendio sviluppatosi nel centro elaborazione dati A.C.I. di Roma con conseguente interruzione del collegamento telematico.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 246/2005 del 27 gennaio 2005, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1° febbraio 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A01115

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Emtriva» (emtricitabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 19/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Emtriva» (emtricitabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea, con decisione del 24 ottobre 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU 1/03/261/003 1 flacone da 170 ml di soluzione orale;

EU 1/03/261/001 30 capsule rigide in flacone da 200 mg;

EU 1/03/261/002 30 capsule rigide in blister da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences International Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

isto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 6 in data 22 dicembre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Emtriva» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale EMTRIVA (emtricitabina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

1 flacone da 170 ml di soluzione orale;

A.I.C. n. 036585014/E (in base 10) - 12WHKQ (in base 32);

30 capsule rigide in flacone da 200 mg;

A.I.C. n. 036585026/E (in base 10) - 12WHL2 (in base 32);

30 capsule rigide in blister da 200 mg;

A.I.C. n. 036585038/E (in base 10) - 12WHLG (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Emtriva» (emtricitabina) è classificata come segue:

Confezioni:

1 flacone da 170 ml di soluzione orale;

A.I.C. n. 036585014/E (in base 10) - 12WHKQ (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 47,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 78,97 euro;

30 capsule rigide in flacone da 200 mg;

A.I.C. n. 036585026/E (in base 10) - 12WHL2 (in base 32).

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 170,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 280,57 euro;

30 capsule rigide in blister da 200 mg;

A.I.C. n. 036585038/E (in base 10) - 12WHLG (in base 32).

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 170,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 230,57 euro.

Sconto obbligatorio del 9,1% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003), e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A00909

DETERMINAZIONE 26 gennaio 2005.

Riclassificazione della specialità medicinale «Remeron» (Mirtazapina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto

con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il decreto del 7 marzo 2000 con il quale la società N.V. Organon è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Remeron» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

30 compresse da 30 mg;
A.I.C. n. 029444041 (in base 10);
classe «A»;
14 compresse film rivestite da 30 mg;
A.I.C. n. 029444080/M (in base 10);
classe «A»;

Vista la nota di questa Agenzia del 19 novembre 2004 con la quale si richiede, all'Azienda, nell'ambito dell'aggiornamento del Prontuario Farmaceutico Nazionale 2004/2005, l'accettazione dei prezzi ridotti per le confezioni sopraindicate della specialità medicinale;

Vista la nota di risposta di codesta Azienda nella quale si comunica di non accettare i prezzi ridotti con conseguente riclassificazione in classe «C» delle confezioni della specialità medicinale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale REMERON è classificata come segue:

30 compresse da 30 mg;
A.I.C. n. 029444041 (in base 10);
classe di rimborsabilità «C»;
14 compresse film rivestite da 30 mg;
A.I.C. n. 029444080/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A00910

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Molveno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Molveno (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00875

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Tenno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Tenno (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00876

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Dambel

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Dambel (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00877

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Denno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Denno (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche

05A00878

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Carmine, in Borgo Valsugana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del Carmine, con sede in Borgo Valsugana (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00879

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 febbraio 2005

Dollaro USA	1,2958
Yen giapponese	134,71
Corona danese	7,4435
Lira Sterlina	0,6830
Corona svedese	9,0853
Franco svizzero	1,5591
Corona islandese	81,48
Corona norvegese	8,2920
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,963
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4306
Zloty polacco	3,9810
Leu romeno	37385
Tallero sloveno	239,72
Corona slovacca	38,043
Lira turca	1,7107
Dollaro australiano	1,6835
Dollaro canadese	1,6101
Dollaro di Hong Kong	10,1060
Dollaro neozelandese	1,8215
Dollaro di Singapore	2,1181
Won sudcoreano	1330,79
Rand sudafricano	7,9695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01179

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilomix 10»

Decreto n. 6 del 19 gennaio 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi: «TILOMIX 10».

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) (CN), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Intervet Productions S.r.l. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103423012.

composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina fosfato pari a tilosina 100 g;

eccipienti: semola q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano);

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) : malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broilers: otto gioni per le carni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida Nuova ICC».

Estratto provvedimento n. 7 del 19 gennaio 2005

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale in Peschiera borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595;

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC S.r.l. Estensione di validità dopo prima apertura della confezione.

Confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103370019;

bottiglia da 5 kg - A.I.C. n. 103370021.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo la prima apertura della confezione: da 0 giorni a 60 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario indicato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità dopo la prima apertura della confezione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00998

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 121 del 12 ottobre 2004, riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Clinacox 0,5%"».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale -n. 251 del 25 ottobre 2004 alla pag. n. 27, laddove è scritto:

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103446011.

Leggasi

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103446011.

05A00994

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 120 dell'11 ottobre 2004, riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Sulfachinossalina 2% - Sulfadimetossina 1% - Diaveridina 1% Formevet S.p.a."»

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2004, alla pagina n. 26, laddove è scritto:

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano, via Corireggio, 43, codice fiscale n. 03707670968;

regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Leggasi:

titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Correggio, 19, codice fiscale n. 03707670968;

regime di dispensazione: da vendersi senza obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.

05A00995

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 256 del 23 novembre 2004, riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Caniquantel Plus"».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 1º dicembre 2004, alla pag. n. 56, laddove è scritto:

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Leggasi:

titolare A.I.C.: BIO98 S.r.l, via Leone Da Perego, 21 - Milano, codice fiscale n. 01853641205.

05A00996

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, riguardante un tratto della s.s. n. 517 Bussentina, che collega il golfo di Policastro all'autostrada A3-Salerno-Reggio Calabria, presentato dall'ANAS.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/0026318 del 25/11/2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto riguardante un tratto della s.s. n. 517 "Bussentina" che collega il golfo di Policastro all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, presentato dall'ANAS, disponendo che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settore-azione/via/dde-via/dde-via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A00821

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, riguardante il potenziamento dell'esistente centrale termoelettrica nei comuni di Lonate, Pozzolo e Ferno, proposto dalla società Malpensa Energia S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/24278 del 2/11/2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto riguardante il potenziamento dell'esistente centrale termoelettrica da 170 MW termici localizzata nei comuni Lonate, Bozzolo e Ferno in provincia di Varese, proposto dalla società Malpensa Energia S.r.l., disponendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successivi disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settore-azione/via/dde-via/dde-via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A00822

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale per il completamento delle opere di accosto nel porto di Milazzo, presentato dall'autorità portuale di Messina.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/0024851 del 9 novembre 2004 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto per il completamento delle opere d'accosto nel Porto di Milazzo, proposto dall'Autorità Portuale di Messina, disponendo che il proggetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 349/1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori-azione/via/dde-via/dde-via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A00823

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Singulair».

Estratto provvedimento UPC/II/1645 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034001014/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034001026/M - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034001038/M - 7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001040/M - 14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001053/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001065/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001077/M - 98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001089/M - 140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001091/M - 10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001103/M - 20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001115/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001127/M - 30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001139/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001141/M - 100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001154/M - 200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001166/M - 49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001178/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001 180/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 0340011 92/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001 204/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 03400121 6/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001228/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-003/W024 e FI/H/0104/00003/W025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Montegen».

Estratto provvedimento UPC/II/1646 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034003032/M - 7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003044/M - 14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003057/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003069/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003071/M - 98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003083/M - 140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003095/M - 10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003107/M - 20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003119/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003121/M - 30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003133/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003145/M - 100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003158/M - 200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003160/M - 49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003172/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003184/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-003/W024, FI/H/0104/004/W025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Lukair».

Estratto provvedimento UPC/II/1647 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: LUKAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034002016 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034002028 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novanesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Lukasm».

Estratto provvedimento UPC/II/1648 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034004010 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034004022 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034004034/M - 7 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004046/M - 14 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004059/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004061/M - 56 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004073/M - 98 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004085/M - 140 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004097/M - 10 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004109/M -20 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004111/M -28 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004123/M -30 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004135/M - 50 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004147/M - 100 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004150/M - 200 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004162/M - 49 compresse masticabili in blister monodose da 4 mg;

A.I.C. n. 034004174/M - 50 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

A.I.C. n. 034004186/M - 56 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

A.I.C. n. 034004198/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004200/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004212/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004224/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-003/W024, FI/H/0104/004/W025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Vesanoid».

Estratto provvedimento UPC/II/1649 del 26 gennaio 2005

Specialità Medicinale: VESANOID.

Confezioni:

A.I.C. n. 029838012/M - 100 capsule 10 mg in blister

A.I.C. n. 029838024/M - 100 capsule 10 mg flacone vetro.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0106/001/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nadixa»

Estratto di variazione UPC/2713 del 25 gennaio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Galderma Italia S.p.a., con sede in via Dell'Annunciata, 21 - Milano, con codice fiscale n. 01539990349.

Specialità medicinale: NADIXA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034885020/M - 1 tubo di crema da 10 g al 1%;

A.I.C. n. 034885032/M - 1 tubo di crema da 20 g al 1%;

A.I.C. n. 034885044/M - 1 tubo di crema da 25 g al 1%;

A.I.C. n. 034885057/M - 1 tubo di crema da 30 g al 1%.

È ora trasferita alla società: Ferrer Internacional S.A., con sede in Gran via Carlos III, 94 - Barcellona, Spagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00948

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Sammko Piccola soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 82 del 21 gennaio 2005 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Sammko Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 16 febbraio 2002 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

05A01058

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501032/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 9 *

€ 1,00